



COMUNE DI URAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Eleonora D'Arborea n. 86 – C.A.P. 09099

Tel. 0783/8789214 – Fax 0783/89423 – www.comune.uras.or.it – PEC: protocollo@pec.comune.uras.or.it

Codice Fiscale 80000590952 - Partita I.V.A.: 00090940958

SETTORE TECNICO

Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Legge Regionale della Regione Sardegna 9 marzo 2022, n. 3, con particolare riferimento all’art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”, il quale al comma 2, lettera b), al fine di sostenere il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 15.000 a beneficiario, per l’acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione, in favore di coloro che risiedono ovvero trasferiscono la propria residenza in un comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 20/59 del 30/06/2022, che approva le direttive di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse tra i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti destinatari degli interventi di cui al suddetto art. 13 della L.R. n. 3/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 30/21 del 11/07/2012, che approva la tabella relativa alla ripartizione delle risorse stanziare per l’anno 2012 e destinate alle misure di sostegno di cui all’art. 3 bis della L.R. n. 1/2011;

Vista la Determinazione n. 1236/27150, del 12/07/2022, del direttore del servizio dei Lavori Pubblici della RAS, con la quale si è provveduto a ripartire le risorse a favore dei piccoli comuni e dalla quale si evince che al Comune di Uras è stato assegnato un contributo complessivo di € 163.759,80 suddiviso in tre annualità di € 54.586,60 per il triennio 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 19/48 del 01/06/2023, che ha previsto risorse aggiuntive al contributo a fondo perduto per l’acquisto e ristrutturazione dei prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06/09/2022, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell’art. 175 comma 4 e 5 del D.lgs.267/2000.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 14/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi e le direttive per l’assegnazione dei contributi al responsabile del Settore Tecnico comunale;

In esecuzione della propria determinazione n. 58 del 26/07/2023;

RENDE NOTO

ART. 1 - Oggetto del bando e termini per la presentazione delle istanze.

Il presente bando prevede incentivi al riequilibrio insediativo ed al recupero dei centri abitati sotto forma di contributi diretti a fondo perduto. La dotazione finanziaria del presente bando ammonta a complessivi € 167.635,00 facenti capo al capitolo di bilancio comunale n. 17400, suddiviso come segue:

- € 58.461,80 - economie assegnazioni 1° bando relative alle annualità 2022 e 2023 (€22.070,73 + € 36.391,07 quota integrativa 2023)
- € 54.586,60 anno 2024
- € 54.586,60 anno 2025

Dal 26/07/2023 al 31/08/2023 possono presentare istanza per l'assegnazione di contributi a fondo perduto di cui al comma 2, lettera b), della legge L.R. n. 3 del 09/03/2022, i beneficiari di cui all'art. 3 del presente bando.

ART. 2 - Interventi finanziabili.

Saranno finanziati, con le risorse a disposizione, l'acquisto e/o gli interventi di ristrutturazione come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esclusivamente di immobili destinati ad abitazione principale, assegnando un contributo a fondo perduto in favore dei richiedenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente bando.

Le spese previste dai diversi progetti saranno esaminate in termini di legittimità e di congruità.

L'esame di legittimità consiste nella verifica dell'intervento in relazione alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.

L'esame di congruità si riferisce invece alla quantificazione della spesa rispetto al tipo di progetto e alle sue dimensioni. L'esame di congruità verrà svolto sulla base del computo metrico estimativo delle opere da eseguire redatto utilizzando il Prezzario generale delle opere pubbliche nella Regione Autonoma Sardegna e/o indagini di mercato.

Se, per esempio, una spesa prevista dal progetto verrà ritenuta legittima ma incongruamente alta, essa sarà depennata per intero dal preventivo di spesa.

Per voci che non siano previste da tale Prezzario RAS, il prezzo dovrà essere quantificato attraverso una analisi dei prezzi che abbia a riferimento lavori simili.

Tutte le voci di computo dovranno essere riferite a misure desumibili dal progetto delle opere (piante, sezioni e prospetti).

Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA; è escluso l'acquisto di arredi.

Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione desumibili dal contratto di acquisto.

ART. 3 - Beneficiari

Possono presentare istanza di concessione di contributo coloro che, risiedono in un piccolo comune con popolazione inferiore ai 3000 abitanti ovvero coloro i quali vi traferiscano la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione ovvero dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

I beneficiari dovranno impegnarsi a non modificare la propria residenza, nell'abitazione acquistata o in quella da ristrutturare, per cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo.

Il beneficiario è obbligato altresì a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo del contributo.

Art. 4 – Caratteristiche del contributo.

- 1) il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per "prima casa" si intende l'abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- 2) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000 e l'obbligo di trasferimento della residenza;
- 3) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
- 4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
- 5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Uras o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Uras e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;
- 6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i.;
- 7) l'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio;
- 8) il beneficiario è obbligato a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- 9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione;
- 10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- 11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- 12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione;
- 13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA. È escluso l'acquisto di arredi;
- 14) il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Sussiste il divieto di cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;
- 15) al momento della pubblicazione del bando comunale l'atto di acquisto non deve essere stato stipulato;
- 16) al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere iniziati.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere redatta esclusivamente nell'apposito modulo fornito dal Comune. La presentazione dell'istanza

potrà avvenire direttamente in busta chiusa, con consegna a mani, presso l'Ufficio protocollo del comune di URAS o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al **Comune di URAS - Settore Tecnico, Via Eleonora d'Arborea, 86 - 09099 Uras (OR)** ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo **protocollo@pec.comune.uras.or.it** entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune.

Per la data di trasmissione fa fede il timbro dell'Ufficio protocollo o la ricevuta di accettazione della PEC. Non saranno comunque accolte le istanze che perverranno al Comune oltre le **ore 24 del giorno 31/08/2023**.

Sulla busta contenente la domanda, qualora consegnata a mani o inviata con il servizio postale, dovrà essere indicato il mittente e apposta la seguente dicitura: "RICHIESTA CONTRIBUTI L.R. N. 3/2022 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3000 ABITANTI".

ART. 6 - Documentazione richiesta.

La domanda di concessione del contributo dovrà essere compilata e sottoscritta dal richiedente in carta semplice, sul modello predisposto dal Settore Tecnico. L'istanza dovrà contenere la seguente documentazione obbligatoria:

- a) Domanda redatta su fac-simile allegato al Bando (Allegato A);
- b) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c) Computo metrico estimativo a firma di professionista abilitato (in caso di ristrutturazione);
- d) Piante, sezioni e prospetti dell'immobile oggetto di ristrutturazione a firma di professionista abilitato (in caso di ristrutturazione);
- e) Cartografia in scala opportuna (minimo 1:2000) con evidenziata la localizzazione dell'intervento e gli identificativi catastali dell'immobile oggetto dell'intervento.

La mancata indicazione nella domanda di tutte le informazioni richieste e la mancata presentazione dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), comporterà l'esclusione della domanda dalla procedura di assegnazione dei contributi.

ART. 7 - Criteri di selezione delle iniziative (barrare con la x la voce che interessa)

ID.	CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
a)	Soggetti acquistano un immobile per prima casa e che trasferiscono la residenza da altro comune	1
b)	Soggetti che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico	3
c)	Soggetti che acquistano un immobile dichiarato inagibile, per prima casa, e ristrutturano lo stesso	2
d)	Nuclei familiari composti da almeno 3 individui	3
e)	Coppie sposate da 1 anno ovvero che intendano contrarre matrimonio entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza di contributo.	1

Qualora più richieste risultino nella medesima posizione con eguale punteggio, si assegnerà il finanziamento a seconda dell'ordine di arrivo al protocollo delle istanze.

ART. 8 - Formazione e approvazione della graduatoria.

Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei criteri indicati al

precedente articolo 7.

Ai richiedenti che otterranno il punteggio più alto in graduatoria, verrà assegnato un contributo a fondo perduto nella misura del 50% del costo riconoscibile per le spese ammissibili per acquisto e/o ristrutturazione di immobili per prima casa, fino ad un massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) fino ad esaurimento delle risorse della dotazione finanziaria.

La graduatoria provvisoria, valevole per il triennio 2023-2025, verrà approvata dal responsabile del Settore Tecnico e pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell'esito della selezione.

I contributi verranno assegnati ai beneficiari in graduatoria nell'anno di competenza, successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria, stabilita in 30 giorni, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'Ufficio protocollo dell'ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali ricorsi, il responsabile del Settore Tecnico approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di concessione del contributo in favore dei beneficiari.

ART. 8 - Tempi di realizzazione degli interventi.

I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 18 mesi dalla data di assegnazione del contributo, salvo proroghe motivate concesse dal comune per cause non imputabili al beneficiario.

Nel caso di solo acquisto, lo stesso deve avvenire entro 36 mesi dalla data di assegnazione del contributo previa presentazione di copia conforme all'originale dell'atto notarile di compravendita.

La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dalla graduatoria, la revoca del finanziamento assegnato e la contemporanea ammissione a finanziamento di altro intervento dichiarato ammissibile, nel rispetto della graduatoria approvata.

ART. 9 - Modalità di liquidazione dei contributi.

L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale, con formale provvedimento del responsabile del Settore Tecnico, previa verifica dei requisiti previsti e esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

La liquidazione dei contributi avverrà secondo le seguenti modalità:

- Nel caso di acquisto prima casa, a consuntivo, in un'unica soluzione, mediante deposito di copia conforme del rogito notarile dal quale risulti la somma pagata;
- Nel caso di ristrutturazione edilizia, a consuntivo, in un'unica soluzione, previa comunicazione di fine lavori al SUAPE e presentazione, al Settore Tecnico comunale, delle fatture quietanzate a comprova delle spese sostenute dal soggetto beneficiario del contributo. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal beneficiario sia inferiore a quella del contributo assegnato, verrà liquidato il 50% della spesa sostenuta, fermo restando il limite di € 15.000,00.

ART. 10 - Obblighi a carico dei beneficiari.

E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di rispettare la normativa regionale e nazionale in materia, nonché l'impegno al mantenimento della residenza nel Comune di URAS per il periodo di cinque anni dalla data di erogazione del contributo,

pena la restituzione del contributo.

ART. 11 - Controllo e monitoraggio.

Il Comune accerterà la regolarità degli interventi finanziati attraverso il controllo della documentazione presentata e l'accertamento, a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese. Sarà inoltre effettuato il controllo periodico sulla effettiva residenza nel comune, al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo.

Nel caso di ristrutturazione edilizia, prima della liquidazione del contributo, il personale del Settore Tecnico comunale eseguirà sopralluogo in loco al fine di verificare l'effettiva esecuzione delle opere.

In caso di non corrispondenza, parziale e totale, delle opere eseguite rispetto al progetto allegato al Permesso di Costruire, saranno presi i seguenti provvedimenti:

- esclusione immediata dalla graduatoria approvata con conseguente nullità dei benefici contributivi;
- rifacimento parziale o totale dei lavori, previa eliminazione delle opere difformi, eseguite in contrasto con i permessi ottenuti.

ART. 12 - Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Pistis, responsabile del Settore tecnico comunale, contattabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:30 alle ore 13:00, e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17:30, al telefono: 0783/8789214

e-mail: pistis.marco@comune.uras.or.it

ART. 13 - Disposizioni finali.

La domanda di partecipazione e tutta la documentazione prodotta dovranno essere redatte in lingua italiana. Ricorso avverso il presente bando potrà essere presentato nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6, Legge n. 1034/1971).

Il Comune di Uras si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente bando dandone pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente atto.

URAS 26/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Marco Pistis